

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2867

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASILIO, CECCONI, COZZOLINO, ARTINI, ALBERTI, BARONI, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BRESCIA, BRUGNEROTTO, CARINELLI, CASTELLI, CHIMIENTI, CIPRINI, COMINARDI, CORDA, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DELLA VALLE, DI BENEDETTO, MANLIO DI STEFANO, DIENI, D'INCÀ, FANTINATI, FERRARESI, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, GRANDE, GRILLO, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, MARZANA, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SCAGLIUSI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA

Modifica dell'articolo 1491 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di esercizio del diritto di voto da parte del personale delle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

Presentata il 10 febbraio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica, ma purtroppo alle scorse elezioni europee del

25 maggio 2014 gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali non hanno potuto esercitare il proprio diritto di voto.

Nelle precedenti elezioni europee del 2009, grazie ad alcune disposizioni di urgenza, i nostri militari e gli appartenenti a Forze di polizia in missioni internazionali hanno potuto votare per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, esprimendo il loro voto per corrispondenza facendo pervenire, per posta o, d'intesa con la propria amministrazione, al consolato competente, la busta contenente la scheda votata in tempo utile per il successivo inoltro in Italia.

Successivamente, in occasione delle elezioni politiche del 2013, il Governo adottò un decreto-legge *ad hoc* (decreto-legge n. 223 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 232 del 2012) recante « Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 », attraverso cui si consentiva al personale in oggetto di votare per corrispondenza, previa presentazione, presso i comandi o le amministrazioni militari di appartenenza, di un'apposita dichiarazione di iscrizione in un elenco speciale di elettori temporaneamente all'estero, entro il trentacinquesimo giorno antecedente alla data di votazione in Italia. A seguito della presentazione di tale dichiarazione, poi, l'ufficio consolare competente trasmetteva, entro il venticinquesimo giorno antecedente le elezioni in Italia, a ciascun comune di appartenenza l'elenco dei nominativi degli elettori militari temporaneamente all'estero.

La presentazione di tale dichiarazione, comunque revocabile, ha consentito così ai militari impegnati nelle missioni internazionali di votare nei luoghi di servizio e di non perdere, quindi, l'opportunità di esercitare il diritto di voto, seppur lontani dai propri luoghi di residenza anagrafica.

La presente proposta di legge intende cristallizzare, con una legge ordinaria, il meccanismo elettorale varato dal Governo nel 2013 al fine di stabilire, in via definitiva, le linee guida che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di stanza all'estero per le missioni internazionali deve seguire per poter esercitare il proprio diritto di voto.

Il legislatore del 2010, infatti, con il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito « codice », pur prevedendo l'esercizio del diritto di voto per il personale militare impegnato all'estero, non ha introdotto una disciplina specifica per rendere effettivo tale diritto sulla base delle contingenze politiche del momento.

Per tali ragioni, la presente proposta di legge modifica l'articolo 1491 del codice, introducendo tre nuovi commi esplicativi delle modalità di esercizio del diritto di voto.

Il voto è il diritto politico per eccellenza ed è strettamente legato alle nozioni di democrazia, di sovranità popolare e di cittadinanza; pertanto, non si può continuare a negare questo diritto proprio ai nostri militari che si trovano all'estero in nome della Patria.

Sappiamo bene, come ci ricorda la Costituzione, che il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

La presente proposta di legge vuole, pertanto, dare piena e concreta attuazione al principio del diritto di voto dei militari temporaneamente all'estero: lo svolgimento di una missione internazionale non può risolversi in una limitazione di un diritto politico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1491 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« ART. 1491. — (*Esercizio del diritto di voto per il personale appartenente alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali*). — 1. Il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali, esercita, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e degli enti locali, nonché in occasione di tutte le consultazioni referendarie, il diritto di voto secondo le modalità indicate dal presente articolo.

2. Gli elettori di cui al comma 1 presentano un'apposita dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, che deve pervenire al comando o all'amministrazione di appartenenza entro il trentacinquesimo giorno antecedente alla data di votazione in Italia.

3. Il comando o l'amministrazione di appartenenza dell'elettore trasmette all'ufficio consolare di competenza, entro il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza, unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2.

4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, per via telematica, per posta elettronica certificata oppure via telefax, l'elenco dei nominativi dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le di-

chiarazioni di cui al comma 2. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascun elettore.

5. Entro due giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 4, l'ufficio elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale che cancella, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti.

6. Entro il quarantesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adotta un apposito regolamento in cui, tenuto conto delle peculiarità strutturali e ambientali dei singoli comandi militari dislocati all'estero, sono definite le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, dell'invio delle schede votate in Italia e delle altre operazioni elettorali, ad eccezione solo dello scrutinio.

7. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1 sono scrutinate esclusivamente e senza eccezione alcuna presso uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla commissione elettorale circondariale del comune di Roma, su proposta dell'ufficio elettorale. Con le stesse modalità ed entro il medesimo termine, sono istituiti fino a un massimo di dieci seggi speciali nel comune di Roma.

8. Al fine di assicurare la segretezza del voto per corrispondenza, i plichi contenenti le schede votate, pervenuti al delegato del sindaco di Roma, sono dal me-

desimo delegato distribuiti in modo proporzionale ai seggi speciali.

9. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le circoscrizioni a cui attribuire, per ogni consultazione elettorale, le schede votate con le modalità di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'interno sono altresì definite le modalità tecnico-organizzative delle operazioni di scrutinio presso i seggi speciali ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0028900